

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA – LOTTO FUNZIONALE 1.2: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA VIA DANTE IN CENTRO INTEGRAZIONE MIGRANTI" – CUP G81E16000570001 – CIG 8276824B3A

FAQ N. 2 aggiornate al 03/08/2020

- 1) Quesito:** Buongiorno, in seguito all'entrata in vigore del D.L. N.76 del 16 luglio 2020, e premesso che il bando di gara è stata pubblicato in data successiva al 16 Luglio 2020, si chiede se occorre allegare Garanzia Provvisoria.

Risposta: In riferimento al quesito posto si evidenzia come il riferimento alla Garanzia Provvisoria sia presente all'art. 1 comma 4 del DL 76 del 16 Luglio 2020. Lo stesso art. 1, al comma 1, riporta testualmente che "si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021."

L'atto cui il DL 76/2020 fa riferimento nei summenzionati passaggi, è dunque la Determina a contrarre e non già la pubblicazione del bando di gara.

Poiché le determinazioni a contrarre di entrambi i procedimenti sono state approvate in data antecedente all'entrata in vigore del DL 76/2020, come anche specificato nella determini del Dirigente del IV Settore n. 180 e 181 del 10/07/2020, che approvano, per i rispettivi procedimenti, il Bando di Gara, il Disciplinare, il modulo "Domanda di partecipazione" e il modulo "Offerta economica", si ritiene che la specificità del quesito non possa trovare attuazione nell'alveo del DL 76/2020, ma in quanto specificato negli atti di gara. La garanzia provvisoria pertanto deve essere resa secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara ed essere allegata nella Busta amministrativa.

- 2) Quesito:** In riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, considerando che il pagamento tramite modello F23 non può essere effettuato on-line, si chiede a codesta Stazione Appaltante di poter effettuare il pagamento tramite modello F24 o altre modalità semplificate.

Risposta: Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolta alternativamente con modello F23 ovvero con modello F24.

Per il pagamento del bollo virtuale con modello F23 il codice tributo è 456T;

Per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 il codice tributo è 2501.